



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 308 CSAT 18 del 22 febbraio 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Riunione del giorno 22 febbraio 2022
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

APPELLI

Procedimento n. 50/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

POL. LONGI (ME) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Pidalà Gianfranco, avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Santoro Davide ed avverso l'ammenda di € 150,00 a carico della società.

Campionato 1^a Cat. Girone "D" Gara: Città di Mistretta – Longi del 06.02.2022.

C.U. n. 285 del 08.02.2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la Pol. Longi, in persona del suo Presidente p.t., impugna le decisioni assunte dal GST chiedendone una rivalutazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore Davide Santoro ha agito in reazione all'aggressione perpetrata in suo danno da un calciatore avversario mentre il capitano, sig. Pidalà Gianfranco, si sarebbe limitato a fare notare al DDG l'ingiustizia della decisione assunta a carico del Santoro.

Preliminarmente si rileva che il capo di gravame relativo all'ammenda è inammissibile poichè detta sanzione non è impugnabile ai sensi del comma 3 lett. d) dell'art. 137 C.G.S.

Nel merito, letto il referto di gara, si rileva che durante l'intervallo il calciatore sig. Santoro Davide è stato espulso perché reagiva all'aggressione subita da un calciatore avversario (anch'esso espulso) colpendolo con dei pugni alla schiena.

A seguito di tale decisione il calciatore sig. Pidalà Gianfranco, che nell'occorso rivestiva la funzione di capitano, stratonava per la maglia il DDG protestando nei suoi confronti per quanto accaduto al suo compagno.

In ragione di quanto sopra il capo di gravame relativo alla sanzione irrogata al sig. Pidalà Gianfranco deve essere respinto poichè quanto dallo stesso posto in essere rientra nella fattispecie prevista dal comma 1 lett. b) dell'art. 36 C.G.S. ed è sanzionata con una squalifica non inferiore a quattro giornate, squalifica che correttamente il GST ha aggravato con una ulteriore giornata di squalifica (ai sensi del comma 4 dell'art.73 N.O.I.F.) stante la funzione ricoperta da quest'ultimo.

Di contro il gravame va parzialmente accolto per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Santoro Davide dovendo trovare applicazione l'attenuante di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 13 C.G.S. avendo agito in reazione immediata a un comportamento ingiusto altrui con conseguente rideterminazione della squalifica come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Santoro Davide respingendolo nel resto perché in parte infondato ed in parte inammissibile.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 53/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Felice Luigi Crosta
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

SSD CATANIA S. PIO X ARL (CT) Avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Tirri Orazio.

Campionato 1^a Cat. Girone "G" Gara Campanarazzu – S. Pio X del 06.02.2022.

C.U. n. 285 del 08.02.2022.

Con reclamo inviato a mezzo pec del 14.02.20220 presso la segreteria del Giudice Sportivo Territoriale la SSD S. Pio X, in persona del Presidente p.t. impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata, chiedendone una rivalutazione in termini più equi.

Preliminarmente si osserva che il reclamo così come proposto è irricevibile oltre che inammissibile.

Infatti a mente del comma 2 dell'art. 76 del C.G.S. il reclamo, a pena di inammissibilità, deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo di accesso mediante pec presso la segreteria della CSAT.

Al contrario la reclamante non solo non ha provveduto a inviare nel predetto termine il preannuncio di reclamo ma non ha nemmeno depositato il contributo di accesso alla giustizia né ha chiesto che lo stesso venisse addebitato sul conto campionato con conseguente irricevibilità dello stesso a mente dell'art. 48 C.G.S., circostanze che precludono ogni esame nel merito, e ciò senza contare che il gravame sarebbe altresì inammissibile per essere stato redatto in maniera del tutto generica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo con conseguente addebito del contributo di accesso alla giustizia (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 febbraio 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA